*COMUNE DI MANDATORICCIO*
PROVINCIA DI COSENZA

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ORDINANZA N. 08 DEL 20-04-2018

**Premesso**

Che alcune malattie virali, tra cui la malattia Chikungunja, la febbre Dengue e l'emergente Zikavirus, sono trasmesse da zanzare ed il vettore più efficace di tali malattie è la Aedes Albipictus, meglio conosciuta come "zanzara tigre";

che altre malattie, tra cui la West Nile virus, sono trasmesse da zanzare comuni, del genere Culex Pipiens;

che l'attuale presenza e diffusione della zanzara tigre interessa anche il territorio calabrese;

che le mutate condizioni meteo climatiche verificatesi nell'ultimo decennio, con aumento delle temperature e dell'umidità, hanno favorito in particolare la diffusione della zanzara tigre;

che le specifiche caratteristiche biologiche e la sua aggressività nei confronti dell'uomo e degli animali, con attività di puntura nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, sono in grado di creare molestia di rilevante entità nei riguardi della popolazione;

che nel caso di focolai epidemici di malattie virali da zanzara si determinano situazioni di emergenza sanitaria;

che i luoghi in cui la zanzara depone le uova e si sviluppano le larve sono costituiti da siti con presenza di acqua stagnante, quali tombini e griglie di raccolta delle acque, barattoli, lattine, sottovasi, bacinelle, contenitori di deposito acqua di irrigazione, copertoni stradali, buste di plastica, fogli di nylon ed altri rifiuti presenti nell'ambiente;

che generalmente nel periodo tra maggio e ottobre le uova dell'insetto, in condizioni climatiche favorevoli e se sommerse dall'acqua, danno origine allo sviluppo delle larve;

che la sola lotta efficace alle zanzare è quella che agisce sulle larve, e pertanto si rende necessario intervenire nei focolai dove questi insetti si riproducono e cioè nell'acqua stagnante;

che la presenza di erba alta e sterpaglie costituisce un habitat favorevole per l'annidamento delle zanzare adulte;

che l'Amministrazione Comunale intende porre in essere tutte le misure necessarie per contenere e diminuire il fenomeno infestante;

**Visti**

La Legge Costituzionale n.3 del 18/10/2001; l'articolo 50, comma 5, del D.lgs. 18/08/2000, n.267; la circolare del Ministero della Salute 0020115-16/06/2015-DGPRE-COD_UO-P; la Direttiva Europea n.128 del 21 ottobre 2009; la legge 689 del 24 novembre 1981;

**ORDINA**

Nel periodo compreso tra il 30 aprile ed il 30 ottobre, a tutti i **Cittadini**, a tutti i soggetti pubblici e privati, nonché alla Imprese e ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi e altre attività produttive e commerciali che possano dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale:

- Di svuotare, lavare e capovolgere (se non utilizzati) contenitori di uso comune quali sottovasi, annaffiatoi, abbeveratoi e simili;

- Di coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali vasche in cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione di orti e giardini, con coperchi a tenuta, teli di plastica ben tesi, onde evitare ristagni d'acqua piovana, o con zanzariere;
- Di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura, forma e dimensioni, che possono anche occasionalmente essere causa di raccolte d'acqua;
- Di convogliare in appositi apparati di scarico la condensa prodotta dagli impianti di climatizzazione;
- Di provvedere nei cortili, nei terreni e nelle aree incolte o improduttive, al taglio periodico dell'erba;
- Di tenere sgombri i cortili e le aree aperte da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- Di mantenere in perfetta efficienza le grondaie, per evitare ristagni d'acqua;
- Di mantenere in perfetta efficienza i tombini presenti nei giardini, nei cortili e negli spazi condominiali, provvedendo a trattamenti periodici delle acque presenti con prodotti antilarvali;

ORDINA INOLTRE:

- Alle **aziende agricole e zootecniche**, e a chiunque allevi animali, di mantenere in stato di perfetta efficienza tutti gli impianti ed i depositi idrici compresi quelli situati negli spazi esterni;
- Agli **Amministratori di Condominio** e ai proprietari di stabili, di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti di raccolta delle acque esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, evitando ogni accumulo, anche temporaneo, di acqua stagnante e attivando un programma di disinfestazione antilarvale per il controllo della diffusione della zanzara tigre;
- Ai **responsabili di cantieri** fissi e mobili, di evitare raccolte idriche nell'area di scavo, bidoni e altri contenitori che, se non svuotati completamente, devono essere dotati di copertura ermetica;
- Ai **conduttori di orti** e appezzamenti di terreno, ai **gestori di vivai** e depositi di piante e fiori, di privilegiare l'annaffiatura tramite pompa o con contenitori da riempire di volta in volta e svuotare completamente dopo l'uso e di chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera gli eventuali serbatoi d'acqua;
- Ai **responsabili di depositi e siti industriali, artigianali e commerciali** con utilizzo di spazi aperti, con particolare riferimento a impianti di raccolta rifiuti, rottamatori e depositi di copertoni, di adottare ogni provvedimento per evitare le raccolte d'acqua, utilizzando ad esempio teli impermeabili ed effettuando periodici trattamenti di disinfestazione antilarvale.

**La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate nella misura non inferiore ad Euro 50,00 e non superiore ad Euro 500,00 sarà imputata in solido a colui che risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito.** Qualora il pagamento avvenga entro il termine di cui all'art. 16 della Legge 689 del 1981, si applica quanto previsto in materia di pagamento in misura ridotta.

Nel caso di inosservanza l'esecuzione degli interventi avverrà d'ufficio con spese a carico degli inadempienti.

**Prot.** 9805 **Li:** 20-4-2018

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**
( DOTT.SSA EMANUELA SAVERIA GRECO )